



COMUNE di SALE
in **GESTIONE ASSOCIATA** con i Comuni di
Alluvioni Cambiò - Molino dei Torti - Piovera - Pontecurone
SERVIZIO POLIZIA LOCALE E COMMERCIO
www.comune.sale.al.it
P.E.C. sale@cert.ruparpiemonte.it
Via Manzoni n. 1 – Cap. 15045 – P.IVA 00409960069
tel. 0131/84178 – fax 0131/828288

REG. N. 49/2016

OGGETTO: Disciplina delle vendite di fine stagione - saldi invernali ed estivi - per l'anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 15 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

Visto l'art. 3 del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 sulle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e s.m.i.;

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n.° 28, così come modificato dall'art. 2 della L.R. 18/10/2004 n° 27, pubblicata sul B.U.R. n° 42 del 21/10/04 e dall'art. 1 c. 3 della L.R. 3/2015;

Ritenuto di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dalla nuova formulazione del 2° comma del suddetto articolo 14 della Legge Regionale n.° 28 e successive modifiche ed integrazioni, alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi e alla disciplina di tali vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria dei commercianti;

Preso atto dell'orientamento espresso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome – Commissione Attività Produttive – Commercio, del 24/03/2011, che ha individuato quale data di inizio per le vendite di fine stagione invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, e per quelle estive il primo sabato del mese di Luglio;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4101 del 24 ottobre 2016 ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i decreti sindacali n. 7/2011 e n. 8/2012;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni

DISPONE

Le vendite di fine stagione da tenersi nell'anno 2017 possono essere effettuate soltanto nei seguenti periodi e precisamente:

➤ **saldi invernali : dal 5 gennaio 2017 al 1° marzo 2017 compreso;**

➤ **saldi estivi: dal 1 luglio 2017 al 25 agosto 2017;**

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 art. 14 L.R. 28/1999, e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 L.R. 28/1999.

- le asserzioni pubblicitarie devono essere presentate in modo non ingannevole, devono contenere la natura, la durata e l'oggetto della vendita: in particolare la percentuale o le percentuali di sconto praticate e l'indicazione della durata della vendita;

- **nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale, lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve in ogni caso essere esposto al pubblico, così come deve essere esposto il prezzo finale di vendita scontato;**

- a decorrere dall'inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo;

- le merci offerte in saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni straordinarie.

- nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione " Vendite fallimentari " come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive e simili anche come termine di paragone;

- nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi (INVERNALI a partire dal 06/12/16 e fino al 04/01/17) (ESTIVI a partire dal 01/06/2017 e fino al 30/06/2017) sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

- dare atto che le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22 commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/98. In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni.

Le presenti disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.° 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120gg.

Sale 07/12/2016

Il Responsabile del Servizio Associato
di Polizia Locale- Commercio

Dott. Paolo Bonissone



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

A cura del Servizio di Polizia Municipale si provvede alla pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio telematico, consultabile dal sito internet del Comune all'indirizzo

www.comune.sale.al.it

INFORMATIVA PER I CONSUMATORI

PRINCIPALI REGOLE DA OSSERVARE PER I SALDI DI FINE STAGIONE

Il sottoscritto _____ titolare/legale
rappresentante dell'Azienda commerciale denominata: _____
_____ con negozio ubicato a Sale in _____

COMUNICA

in conformità all'ordinanza n. 49 del 07/12/2016 del Comune di Sale che disciplina le vendite di fine stagione o saldi per il periodo..... dell'anno 2017, che gli stessi in questo esercizio sono effettuati dal _____ al _____ e le principali regole a tutela dei consumatori osservate sono le seguenti:

- 1) Nelle vendite di fine stagione deve essere esposto obbligatoriamente:
 - a- il prezzo normale di vendita iniziale;
 - b- lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
 - c- il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
- 2) E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
- 3) I messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore oltretutto chiaramente visibili e leggibili.
- 4) Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione devono indicare la durata esatta della vendita stessa e fornire informazioni al consumatore anche e comunque in lingua italiana con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per altre lingue.
- 5) L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nell'indicazione dei prezzi nei locali di vendita.
- 6) L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
- 7) Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro ed inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
- 8) Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
- 9) Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo pagato.
- 10) Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

Qualora tali disposizioni vengano violate il consumatore potrà renderlo noto alla Polizia Municipale.